



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –  
Il Segretario

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Prot. n.693/T/19.51 del 28 settembre 2019**

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario  
e di Esecuzione Penale Esterna  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Prestazioni di lavoro straordinario anni 2019 e 2018 del personale con qualifica di dirigente penitenziario – Ruolo del D.A.P. Capitolo 1600 p.g. 3 e Ruolo del D.G.M.C. Capitolo 2000 p.g. 3.**

*Cari Colleghe e Colleghi,*

mi prego di trasmetterVi in allegato la nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.692/T/19.50 del 28 settembre 2019 in merito a quanto indicato in oggetto, già trasmessa al Sig. Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e al Sig. Direttore Generale del Personale delle Risorse e per l'Attuazione di provvedimenti del Giudice Minorile del D.G.M.C. con richiesta degli opportuni interventi a riguardo, in sede di conversione del Decreto Legge n. 104/2019, in ragione degli intendimenti del Governo espressi nel Comunicato Stampa di Palazzo Chigi del 19/09/2019, ove si legge che il Consiglio dei Ministri *"...ha inoltre condiviso l'impegno ad adottare a breve ogni utile iniziativa che consenta di individuare risorse idonee per finanziare le prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia"*, posto che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria è personale di diritto pubblico al quale ex lege si applicano gli istituti giuridici ed economici della dirigenza della Polizia di Stato.

Naturalmente Vi terremo informati sugli sviluppi.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo la più autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

*Cari saluti e buon lavoro.*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
Dott.ssa Grazia DE CARLI

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
Dott. Francesco D'ANSELMO

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
Dott. Nicola PETRUZZELLI

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A – 88100  
Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Prot. n.692/T/19.50 del 28 settembre 2019**

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
*Dott. Massimo Parisi*  
**ROMA**

Al Signor Direttore Generale  
del Personale delle Risorse e per l'Attuazione di provvedimenti del Giudice Minorile  
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
*Dott. Vincenzo Starita*  
**ROMA**

**Oggetto: Prestazioni di lavoro straordinario anni 2019 e 2018 del personale con qualifica di dirigente penitenziario – Ruolo del D.A.P. Capitolo 1600 p.g. 3 e Ruolo del D.G.M.C. Capitolo 2000 p.g. 3.**

Questa Segreteria Nazionale con l'allegata nota n. 655/T/19.13 del 22 marzo 2019 ha già avuto modo di rappresentare le proprie osservazioni in merito alle modalità di distribuzione del monte ore del lavoro straordinario per l'anno 2019 per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria appartenete ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria previste dalla nota ministeriale Prot. n. 0076030.U del 07.03.2019. Nella citata nota questa organizzazione sindacale aveva evidenziato l'evidente contraddizione tra la conferma del limite individuale annuo di 600 ore per 11 mesi ed il limite individuale mensile medio per le prestazioni di lavoro straordinario, che era stato fissato in 22 ore per i dirigenti penitenziari con più di 23 anni di servizio ed in 13 ore per i restanti dirigenti con più di 18 anni di carriera, anche se effettuate in più sedi. In sostanza, a fronte della possibilità di dover espletare fino a 600 ore all'anno, distribuite su undici mesi, si limitava il monte ore mensile a due livelli, che prevedono rispettivamente l'espletamento di non più di 242 o 143 ore di lavoro annue extra rispetto al normale orario di servizio fissato in trentasei ore settimanali.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per sanare questa evidente aporia, richiedeva, poi, ai propri dirigenti penitenziari, di dichiarare preventivamente che essi accettavano che le ore di lavoro straordinario prestate, che non sarebbero state effettivamente retribuibili, sarebbero state comunque recuperate tramite riposi compensativi.

A fronte delle formali richieste formulate nella nota citata, la Direzione Generale del personale e delle Risorse del D.A.P. faceva pervenire la nota n. 0161848.U Prot. del 22.05.2019 – che pure si allega - con la quale si comunicava soltanto che si era rimessa all'apprezzamento dei Provveditorati del D.A.P., in sede periferica, la distribuzione del monte ore alle singole sedi dirigenziali penitenziarie "...in ragione della complessità degli Istituti territorialmente dipendenti e delle diverse realtà e condizioni strutturali di ciascuno". La nota, in sostanza, di natura evidentemente interlocutoria, non affrontava la questione centrale posta da questa O.S. in quanto non dava atto di alcun intervento volto a sanare la problematica dell'insufficienza delle risorse finanziarie sul competente capitolo di Bilancio.

Si apprende soltanto adesso che anche il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità con la nota n. 0024572.U Prot. del 10.05.2019 ha a suo tempo emanato identiche disposizioni in materia di lavoro straordinario. Anche a questo Dipartimento si notificano, all'uopo, le osservazioni già formulate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - con la nota n. 655/T/19.13 del 22 marzo 2019 di questa Segreteria Generale, che ad ogni buon fine si allega in copia.

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A – 88100 Catanzaro  
twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

In ogni caso, laddove sulla base di un opportuno monitoraggio le risorse finanziarie sin qui assegnate per il lavoro straordinario dei dirigenti penitenziari per entrambi i Dipartimenti, si dimostrino insufficienti a coprire il reale fabbisogno dell'esercizio finanziario in corso, si imporrebbe la necessità di un tempestivo intervento di codeste Direzioni Generali presso i competenti organi del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di ottenere l'assicurazione di un'integrazione dei fondi in sede di assestamento di bilancio. Nell'occasione, sempre previo monitoraggio della situazione esistente, si dovrebbe anche considerare il lavoro straordinario effettivamente prestato dai dirigenti penitenziari di entrambi i Dipartimenti nell'anno passato - 2018 - che seppure contenuto nel monte ore annuo astrattamente autorizzato - 600 ore per undici mesi - non sia stato possibile sin qui retribuire per insufficienza delle risorse effettivamente assegnate nel decorso Esercizio.

A questo proposito giova evidenziare che il Governo nella seduta del 19/09/2019 ha varato il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104 recante *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*.

Come si legge testualmente nel Comunicato Stampa di Palazzo Chigi del 19/09/2019, il Consiglio dei Ministri *"...ha inoltre condiviso l'impegno ad adottare a breve ogni utile iniziativa che consenta di individuare risorse idonee per finanziare le prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia"*. Sarebbe quanto mai opportuno, a questo riguardo, segnalare che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è personale di diritto pubblico al quale *ex lege* si applicano gli istituti giuridici ed economici della dirigenza della Polizia di Stato, in virtù delle funzioni esercitate, che la delicatezza di tali funzioni comporta frequentemente l'impossibilità di contenere nell'ambito dell'ordinario orario di servizio d'obbligo le complesse e delicate attività relative all'incarico ricoperto, che tale personale ricopre spesso più incarichi di funzione a causa della oramai cronica insufficienza di dirigenti penitenziari.

Ricordiamo, peraltro, ancora una volta, che ancora oggi i dirigenti penitenziari continuano ad assicurare tutti i giorni una reperibilità di fatto, alla quale, sino ad oggi, non è assicurato il previsto corrispettivo economico a titolo di *"presenza qualificata"*, come invece avviene per i dirigenti della Polizia di Stato.

Alla luce di quanto sopra rappresentato questa organizzazione sindacale ritiene auspicabile un intervento autorevole di codesti Dipartimenti nelle sedi competenti, affinché, in sede di conversione del Decreto Legge n. 104/2019, il budget per il lavoro straordinario per l'anno in corso sia integrato nella misura necessaria ad assicurare l'adeguato funzionamento dei delicati uffici affidati alla dirigenza penitenziaria in entrambi i Dipartimenti ove essi, a vario titolo, sono chiamati quotidianamente ad operare e che si provveda, laddove risulti necessario, anche a sanare le posizioni debitorie maturate nello scorso anno 2018.

Nel rimanere in attesa di cortese sollecito riscontro si resta a disposizione per ulteriori contributi e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali Saluti.

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
**Dott.ssa Grazia DE CARLI**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
**Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
**Dott. Nicola PETRUZZELLI**

**Segretario Nazionale**

presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro  
twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –  
Il Segretario

*Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

**Prot. n.655/T/19.13 del 22 marzo 2019**

Al Signor Direttore Generale del Personale e della Formazione,  
Dr. Pietro Buffa  
**ROMA**

e per conoscenza:

Al Signor Capo del Dipartimento  
Presidente Francesco Basentini  
**ROMA**

**Oggetto: Prestazioni di lavoro straordinario anno 2019 del personale con qualifica di “dirigente penitenziario”. Capitolo 1600 p.g.3.**

Questa Segreteria Nazionale ha appreso che con nota Prot. n.0076030.U del 07.03.2019 la S.V. ha comunicato ai Provveditorati Regionali che, a causa delle ridotte risorse economiche, pur restando invariato il limite individuale annuo di 600 ore per 11 mesi, il limite individuale mensile medio per le prestazioni di lavoro straordinario è stato fissato in 22 ore per i dirigenti penitenziari con più di 23 anni di servizio e 13 ore per i restanti dirigenti con più di 18 anni di carriera, anche se effettuate in più sedi.

In sostanza, da un lato si dice che è possibile espletare fino a 600 ore all'anno distribuite su undici mesi e dall'altro si limita il monte ore mensile a due livelli che prevedono rispettivamente l'espletamento di non più di 242 o 143 ore di lavoro extra rispetto al normale orario di servizio fissato in trentasei ore settimanali. È per questa ragione che evidentemente si richiede, poi, ai dirigenti, di dichiarare preventivamente che accettano che le ore di lavoro straordinario prestato, che non saranno effettivamente retribuibili, dovranno essere recuperate tramite riposi compensativi.

Orbene, osserviamo, innanzitutto, che forse si sarebbe potuto tenere conto anche di altri criteri per l'assegnazione del monte ore a ciascun dirigente, ben più pregnanti e significativi, quali ad esempio il livello dell'incarico conferito, la pluralità di incarichi assegnati, la tipologia della funzione espletata (direzione o vicedirezione), eventualmente demandando ai Signori Provveditori - che hanno una conoscenza diretta delle esigenze di servizio del proprio distretto - il delicato



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari**

- Segreteria Nazionale -

Il Segretario

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

compito di valutare, nell'ambito del budget assegnato a ciascun Provveditorato, la più adeguata distribuzione delle risorse.

Peraltro non si comprende la ragione per la quale debba gravare sugli esigui fondi assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria anche il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dai dirigenti penitenziari negli uffici di Esecuzione Penale Esterna, uffici, che, com'è noto, appartengono ad un autonomo Dipartimento dotato di proprie risorse e propri capitoli di bilancio, tra i quali c'è anche quello riservato al lavoro straordinario.

Ad ogni modo, a nostro avviso, al di là di ogni altra considerazione, l'inadeguatezza delle risorse assegnate, del tutto insufficienti a coprire il reale fabbisogno dell'esercizio finanziario in corso, impone un tempestivo intervento di codesta Direzione Generale presso i competenti organi del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di ottenere l'assicurazione di un'integrazione dei fondi in sede di assestamento di bilancio. Sarebbe quanto mai opportuno a riguardo segnalare che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è personale di diritto pubblico al quale *ex lege* si applicano gli istituti giuridici ed economici della dirigenza della Polizia di Stato<sup>1</sup> in virtù delle funzioni esercitate, che la delicatezza di tali funzioni comporta frequentemente l'impossibilità di contenere nell'ambito dell'ordinario orario di servizio d'obbligo le complesse e delicate attività relative all'incarico ricoperto, che tale personale ricopre spesso più incarichi di funzione.

Si segnala, ancora, che mentre codesto Dipartimento esige ancora che il tempo di lavoro straordinario debba *“essere opportunamente documentato dalle stampe dei cartellini marcatempo riportanti l'orario di lavoro espletato”* il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per i dirigenti della Polizia di Stato – ai quali i dirigenti penitenziari sono equiparati - prevede la certificazione con autodichiarazione dell'orario di lavoro anche per la liquidazione del lavoro straordinario. Ricordiamo, peraltro, che ancora oggi i dirigenti penitenziari continuano ad assicurare tutti i giorni una reperibilità di fatto, alla quale, sino ad oggi, non è assicurato il previsto corrispettivo economico a titolo di “presenza qualificata”. Si veda su questi ultimi punti la nota n. 557/910/S.M./2.10 Prot. del 22/12/2017 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ad ogni buon fine si allega in copia.

<sup>1</sup> Art.48, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.



**Si.Di.Pe.**

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –  
*Il Segretario*

*Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alla luce di quanto sopra rappresentato questa organizzazione sindacale auspica un intervento autorevole e deciso di codesta Direzione Generale presso gli organi competenti affinché il troppo esiguo budget sia integrato nella misura necessaria ad assicurare l'adeguato funzionamento dei delicati uffici affidati alla dirigenza penitenziaria.

Si resta in attesa di conoscere le positive iniziative che riterrà di adottare, anche riguardo agli altri aspetti segnalati.

Cordiali saluti.

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
***Dott.ssa Grazia DE CARLI***

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
***Dott. Francesco D'ANSELMO***

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
***Dott. Nicola PETRUZZELLI***



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 557/910/S.M./2.100

Roma, 22 dicembre 2017

OGGETTO: Disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "PALAZZO CHIGI" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLA PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI SENIGALIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO LADISPOLI (RM)
- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI CINOFILI NETTUNO
- e per conoscenza:
- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOMA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA

Come rappresentato nella circolare n. 557/910/SM/2.24 del 7 novembre 2017, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ha introdotto importanti novità nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, tra cui anche quella del riconoscimento dirigenziale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, con decorrenza 1° gennaio 2018.

Il legislatore, in tal modo, in relazione al percorso accademico e professionale del personale interessato, al presupposto del conseguimento della laurea magistrale necessaria per l'accesso alla nuova prima qualifica dirigenziale, nonché alle specifiche funzioni e responsabilità previste nell'ambito della nuova carriera a "sviluppo dirigenziale", ha individuato nella qualifica di vice questore aggiunto ed equiparata e nel grado corrispondente di maggiore delle Forze di polizia ad ordinamento militare il primo livello dirigenziale, con conseguente applicazione al personale interessato della nuova disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, compresi quelli già previsti per tutti gli altri dirigenti (da primo dirigente a dirigente generale).



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Anche in questo ambito, analogamente a quanto già previsto per la nuova denominazione di “coordinatore”, l’impatto di grande rilievo che le norme suddette potranno avere deve, peraltro, essere contemperato con la fondamentale esigenza di funzionalità delle strutture centrali e territoriali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ciò in quanto, come già rappresentato, la revisione dei ruoli costituisce una parte essenziale del più ampio e graduale progetto in corso di riorganizzazione della Polizia di Stato, nell’ambito della contestuale razionalizzazione delle Forze di polizia.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, la prima, rilevante questione che si ritiene di dover chiarire è quella riguardante la definizione degli specifici posti di funzione per le nuove qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato.

Il citato decreto legislativo n. 95 del 2017, infatti, introduce specifiche tipologie di funzioni dirigenziali anche per i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate (corrispondenti ai maggiori) e per la nuova qualifica di vice questore e qualifiche equiparate (corrispondenti ai tenenti colonnelli), rinviando ad un decreto del Ministro dell’interno l’individuazione dei singoli posti di funzione, ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, per la quale individuazione occorre attendere la definizione della nuova struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, attraverso le conseguenti modifiche del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, come previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Conseguentemente, sino all’adozione del predetto decreto del Ministro dell’interno – recante l’individuazione dei relativi posti di funzione anche per i vice questori aggiunti e i vice questori e qualifiche equiparate – sarà applicata una fase transitoria, sia per l’impiego dei nuovi dirigenti, sia per la gestione della relativa mobilità di sede e di incarico.

\* \* \* \* \*

A tal riguardo, dunque – premesso che la questione dell’individuazione dei posti di funzione anche per i nuovi dirigenti troverà *medio tempore* definizione – si ritiene di fornire, di seguito, talune linee direttrici sul più generale impiego, concreto ed immediato, del personale interessato dal processo di “dirigenzializzazione” decorrente dal 1° gennaio 2018, ossia dalla data in cui anche i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate accederanno alla dirigenza della Polizia di Stato.

Inoltre, va pure posto in rilievo che la nuova definizione dell’area dirigenziale sottende un modello di amministrazione sempre più snello, efficace, efficiente ed economico finalizzato al perseguimento di concreti risultati, che vede nel “dirigente” il cardine della struttura organizzativa affidatagli.

In questo contesto di profondo mutamento strutturale della Polizia di Stato, al riconoscimento di tali nuovi funzioni deve necessariamente accompagnarsi una maggiore e virtuosa responsabilità dei



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dirigenti, al fine di assicurare, con cultura del servizio e preminenza dell'interesse pubblico, il buon andamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel rispetto del fondamentale principio della continuità delle funzioni.

Innanzitutto, ed entrando più nel merito, va evidenziato che dal 1° gennaio 2018, il rapporto di lavoro di tutti i predetti vice questori aggiunti e qualifiche equiparate non sarà più disciplinato dal "contratto" previsto in attuazione del decreto legislativo n. 195 del 1995 ed applicabile al solo personale "non dirigente". Infatti, la relativa disciplina – eccetto per i trattamenti stipendiali che continueranno ad essere disciplinati dalla legge attraverso i previsti "automatismi" – è rimessa alla nuova area negoziale della dirigenza, da attivarsi ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Di conseguenza, in linea con l'intendimento di dare compiuta attuazione al processo di valorizzazione delle nuove qualifiche dirigenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alla pienezza dell'assunzione dello status dirigenziale ed al connesso esercizio delle relative funzioni, si coniugherà necessariamente, per il personale con qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, l'applicazione, nella sua interezza, della disciplina del rapporto di lavoro prevista ed applicata per la dirigenza della Polizia di Stato.

Al nuovo status dirigenziale dei suddetti funzionari sono, quindi, riconducibili – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – alcuni riflessi gestionali circa:

- a) l'aspetto dell'assunzione dello status giuridico dirigenziale, in relazione al quale si evidenzia che gli stessi funzionari:
  - 1) non dovranno più essere inseriti nella programmazione dei turni di servizio;
  - 2) non dovranno più essere inseriti nei turni di reperibilità pattizia ex articolo 18 dell'Accordo Nazionale Quadro, ma potrà, comunque, essere loro riferita la cosiddetta "presenza qualificata", al pari di quanto già avviene per tutti gli altri dirigenti, sulle cui modalità attuative si rinvia ai provvedimenti annuali di determinazione dei contingenti massimi in relazione alle risorse che saranno disponibili;
  - 3) certificheranno con autodichiarazione l'orario di lavoro e l'effettuazione delle ore di lavoro straordinario prestato;
  - 4) saranno destinatari degli istituti richiamati dall'estensione contrattuale di cui alla legge 5 novembre 2004, n. 263, nonché dall'articolo 45, comma 30, del decreto legislativo n. 95 del 2017;
  - 5) redigeranno, ai fini della valutazione annuale, la relazione dirigenziale sull'attività svolta, in luogo del rapporto informativo;
  - 6) non saranno più destinatari dell'istituto del riposo compensativo;
  
- b) la mobilità, rispetto alla quale si sottolinea che:
  - 1) i nuovi dirigenti rimarranno, in via generale, nei loro attuali incarichi senza l'adozione di specifici provvedimenti, ferma restando la mobilità predisposta dalla Direzione centrale per le risorse umane, nonché la possibilità per tutti i funzionari (ed, in tal senso, il



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- riferimento è alle qualifiche sia direttive che dirigenziali) di svolgere o continuare a svolgere, in via eccezionale, funzioni inerenti alla qualifica superiore;
- 2) i movimenti dei dirigenti all'interno degli uffici non potranno più essere disposti dai Questori o dai Dirigenti degli Uffici, ma saranno proposti alla competente Direzione centrale per le risorse umane ai fini della predisposizione dei provvedimenti di competenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza;
  - 3) non troverà più applicazione l'istituto dell'aggregazione temporanea per gravi motivi, prevista dall'art. 7 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Si ribadisce, ad ogni buon fine, che la ricognizione di massima sopra svolta non esaurisce gli aspetti rilevanti ai fini di una corretta e completa gestione delle nuove qualifiche dirigenziali, dovendosi, in ogni caso, anche per tutti gli altri profili non indicati, fare esclusivo, rigoroso e completo riferimento alle disposizioni in materia di trattamento giuridico dei dirigenti della Polizia di Stato.

\* \* \* \* \*

Nelle *more*, quindi, della conseguente individuazione dei posti di funzione dirigenziale, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 30, comma 2, e 45, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, l'impiego dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate dovrà essere disposto ferme restando le funzioni previste per le predette qualifiche nelle tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 335, 337 e 338 del 24 aprile 1982, come modificate dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo n. 95 del 2017, richiamate dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

Alle presenti prime indicazioni seguiranno nuove linee direttive alla luce della definizione della richiamata rideterminazione delle piante organiche e della riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. A tal fine, saranno essenziali per la progressiva attuazione delle nuove disposizioni, le valutazioni e i contributi che le SS.LL. vorranno far pervenire, anche in merito a quanto emergerà nella fase di prima applicazione per gli aspetti correlati alla revisione della dirigenza della Polizia di Stato.

Quanto sopra anche in relazione agli eventuali decreti "correttivi" al richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017, che potranno essere adottati entro il prossimo 7 luglio.

Confidando nella consueta collaborazione, le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione a tutto il personale dipendente della presente circolare, che verrà anche pubblicata sul portale "Doppiavela", nell'apposita "piattaforma sul riordino delle carriere", nella quale sono contenuti pure i recenti aggiornamenti relativi alla prima fase di attuazione del "riordino".

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Gabrielli



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale

*W*



m\_dg.GDAP.22/05/2019.0161848.U

Ai Signori Provveditori

Loro Sedi

OGGETTO: Prestazioni di lavoro straordinario anno 2019 del personale con qualifica di "dirigente penitenziario". Capitolo 1600 p.g.3.

Facendo seguito alla nota 7 marzo 2019, n. 76030, si evidenzia che è rimesso all'apprezzamento di ciascun Provveditorato, nell'ambito delle iniziative e valutazioni di propria competenza, provvedere alla distribuzione delle risorse ad ognuno assegnate in ragione della complessità degli istituti territorialmente dipendenti e delle diverse realtà e condizioni strutturali di ciascuno.

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per salutare cordialmente.

Il Direttore Generale  
Massimo Parisi

*Massimo Parisi*

## Consiglio dei Ministri n. 4

### Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri del 19 Settembre 2019.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 19 settembre 2019, alle ore 15.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

#### **RIORDINO DELLE FUNZIONI DEI MINISTERI**

*“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (decreto-legge)*

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Teresa Bellanova, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, del Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, del Ministro della difesa Lorenzo Guerini, del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di polizia e delle forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In particolare, il testo prevede:

- OMISSIS -

- norme in materia di rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate, nonché norme sui compensi per il lavoro straordinario, al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro svolte dal personale delle forze armate;

**Il Consiglio dei Ministri ha inoltre condiviso l’impegno ad adottare a breve ogni utile iniziativa che consenta di individuare risorse idonee per finanziare le prestazioni di lavoro straordinario delle forze di polizia.**